procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali nonché, per quanto riguarda il secondo trattino, in forza dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83.

2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

3) La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione / Malta

(causa C-351/09)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/60/CE — Articoli 8 e 15 — Stato delle acque superficiali interne — Elaborazione e messa in opera di programmi di monitoraggio — Omissione — Presentazione di relazioni sintetiche su tali programmi di monitoraggio — Omissione»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 8, nn. 1 e 2, e 15, n. 2) (v. punti 26-28)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 8 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Obbligo di elaborare e rendere operativi programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali — Obbligo di presentare relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio delle acque superficiali.

Dispositivo

1) Avendo omesso, in primo luogo, di elaborare e di rendere operativi programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali interne conformemente all'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in secondo luogo, di presentare relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali interne, conformemente all'art. 15, n. 2, di tale direttiva, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 8 e 15 della suddetta direttiva.

2) La Repubblica di Malta è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione / Austria

(causa C-433/09)

«Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — IVA — Base imponibile — Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio — "Normverbrauchsabgabe"»

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Base imponibile (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 78) (v. punti 33-35, 38-39, 43, 46)